



PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI, AI DATI E
ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 27/07/2017
in vigore dal 07/08/2017

INDICE

CAPO I. NORME GENERALI

- ART. 1. OGGETTO
- ART. 2. DEFINIZIONI
- ART. 3. FINALITA' DELL'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO
- ART. 4. DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO
- ART. 5. OGGETTO DELL'ACCESSO
- ART. 6. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO
- ART. 7. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
- ART. 8. MODULISTICA
- ART. 9. COSTI
- ART. 10. MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

CAPO II. ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

- ART. 11. LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA
- ART. 12. SOGGETTI CONTROINTERESSATI
- ART. 13. TERMINI DEL PROCEDIMENTO
- ART. 14. ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO
- ART. 15. ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO
- ART. 16. RICHIESTA DI RIESAME
- ART. 17. IMPUGNAZIONI

CAPO III. ACCESSO DOCUMENTALE

- ART. 18. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 19. LEGITTIMAZIONE
- ART. 20. MODALITA' DELL'ACCESSO.
- ART. 21. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA
- ART. 22. NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
- ART. 23. TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
- ART. 24. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO
- ART. 25. RILASCIO DI ESTRATTI E OMISSIONE DI DATI
- ART. 26. INAMMISSIBILITÀ O NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
- ART. 27. DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
- ART. 28. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
- ART. 29. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

CAPO IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 30. RINVIO A DISCIPLINE SPECIALI
- ART. 31. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART. 32. NORME ABROGATE
- ART. 33. ENTRATA IN VIGORE

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- a) l'accesso civico semplice che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- b) l'accesso civico generalizzato che comporta il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza;
- c) l'accesso documentale che riconosce il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, inteso come strumento di partecipazione degli aventi diritto al procedimento amministrativo.

ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "decreto trasparenza" il D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- b) "legge 241" la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
- c) "accesso documentale" l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990;
- d) "accesso civico semplice" l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall'art. 5, c. 1, del decreto trasparenza;
- e) "accesso civico generalizzato" l'accesso previsto dall'art. 5, c. 2, del decreto trasparenza.
- f) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- g) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- h) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

ART. 3. FINALITA' DELL'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

1. Con l'accesso civico semplice il cittadino è posto nelle condizioni di richiedere alla pubblica amministrazione di rimediare ad una omissione in materia di pubblicazioni obbligatorie.

2. Il diritto di accesso generalizzato, insieme a quello civico semplice ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

3. La finalità dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio, all'interno del procedimento amministrativo, le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L'accesso documentale resta disciplinato dagli artt. 22 e se-

guenti della legge 241/1990 e dal capo I e III del presente regolamento.

ART. 4. DISPOSIZIONI DI COLLEGAMENTO

1. Ove la richiesta di accesso documentale non sia accoglibile per difetto dei presupposti di legittimazione del richiedente, l'accesso ai documenti verrà comunque garantito ove questi fossero accessibili con lo strumento dell'accesso civico semplice o generalizzato.

ART. 5. OGGETTO DELL'ACCESSO

1. L'accesso civico semplice riguarda tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui sia prevista la pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza.

2. L'accesso civico generalizzato concerne tutti i dati e i documenti in possesso dell'ente, nei limiti previsti dagli articoli 5 e 5-bis del decreto trasparenza. E' esclusa pertanto la possibilità di richiedere informazione non già disponibili e che necessitino di specifiche elaborazioni.

3. L'accesso documentale concerne i documenti amministrativi.

ART. 6. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

1. L'istanza di accesso civico o documentale può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «*Codice dell'amministrazione digitale*». Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 (CAD), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

2. Resta fermo che l'istanza può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso gli uffici e che laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa debba essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotografica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, che va inserita nel fascicolo (cfr. art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

3. L'istanza di accesso civico o documentale va indirizzata al protocollo generale dell'ente. L'ufficio diverso dal protocollo che ricevesse istanza di accesso è comunque tenuto a darvi seguito.

4. In caso di richiesta di accesso erroneamente presentata all'Amministrazione provinciale, il Dirigente responsabile del Servizio Affari Generali la trasmette tempestivamente all'Amministrazione interessata qualora sia individuabile, dandone comunicazione al richiedente. Nel caso ciò non sia possibile, l'istanza viene rigettata motivatamente.

ART. 7. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

1. I Responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pub-

blicare.

2. Responsabile dei procedimenti di accesso è il Dirigente responsabile del Servizio all'interno del quale si trova l'Unità Operativa competente a formare il documento richiesto o a detenerlo stabilmente, a cui l'istanza è presentata o trasmessa, il quale può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

3. I Dirigenti ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) controllano ed assicurano la regolare attuazione dell'accesso sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 8. MODULISTICA

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza predispone e aggiorna la modulistica necessaria per l'attuazione del presente regolamento.

2. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza predispone, inoltre, il registro degli accessi definendone le regole di utilizzo e fornisce in via generale indicazioni operative per l'attuazione del presente regolamento.

Art. 9. COSTI

1. Per il rilascio delle copie dei documenti troveranno applicazione le tariffe, fissate con decreto del Presidente della Provincia, relativamente ai costi di riproduzione.

2. Nel caso di rilascio di copie informatiche di documenti, anche se gli originali sono cartacei, l'accesso è gratuito, fatti i salvi i costi degli eventuali supporti magnetici od ottici.

3. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo nonché eventuali diritti di ricerca e visura.

ART. 10. MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti dei procedimenti d'accesso sono motivati, con particolare riferimento agli:

- atti di diniego (sia nei casi di diniego, anche parziale, connessi all'esistenza di limiti all'accesso generalizzato, sia per quelli derivanti dalle eccezioni assolute);
- atti di assenso all'accesso, in presenza di opposizione dei contro interessati;
- provvedimenti del RPCT.

CAPO II.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

ART. 11. LEGITTIMAZIONE SOGGETTIVA

1. L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

2. L'istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Le istanze non devono essere generiche ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione di

cui è richiesto l'accesso.

3. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l'Amministrazione dispone.

ART. 12. SOGGETTI CONTROINTERESSATI

1. L'ufficio cui è indirizzata la richiesta di accesso generalizzato, se individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della stessa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano acconsentito a tale forma di comunicazione.

2. I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del decreto trasparenza:

- a) protezione dei dati personali, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003;
- b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione;
- c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all'amministrazione (componenti degli organi di indirizzo, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).

4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

5. La comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico, cioè dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

ART. 13. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell'istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

2. In caso di accoglimento, l'ufficio competente di cui all'art. 7 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi l'accesso civico semplice, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

3. Qualora vi sia stato l'accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, la Provincia è tenuta a darne comunicazione a quest'ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest'ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

4. Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, l'ente deve motivare l'eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell'accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall'art. 5-bis del decreto trasparenza.

ART. 14. ECCEZIONI ASSOLUTE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- a) nei casi di segreto di Stato (cfr. art. 39, legge n. 124/2007) e nei casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (tra cui la disciplina sugli atti dello stato civile, la disciplina sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione, gli Archivi di Stato), inclusi quelli di cui all'art. 24, c. 1, legge n. 241/1990. Ai sensi di quest'ultima norma il diritto di accesso è escluso:
 - 1) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
 - 2) nei procedimenti tributari locali, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - 3) nei confronti dell'attività dell'Ente diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - 4) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
- b) nei casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge tra cui:
 - 1) il segreto militare (R.D. n.161/1941);
 - 2) il segreto statistico (D.Lgs 322/1989);
 - 3) il segreto bancario (D.Lgs. 385/1993);
 - 4) il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
 - 5) il segreto istruttorio (art.329 c.p.p.);
 - 6) il segreto sul contenuto della corrispondenza (art.616 c.p.);
 - 7) i divieti di divulgazione connessi al segreto d'ufficio (art.15, D.P.R. 3/1957);
 - 8) i dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n.33/2013);
 - 9) i dati idonei a rivelare la vita sessuale (art. 7-bis, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013);
 - 10) i dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (divieto previsto dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. n. 33/2013).

2. Tale categoria di eccezioni all'accesso generalizzato è prevista dalla legge ed ha carattere tassativo. In presenza di tali eccezioni l'ente è tenuto a rifiutare l'accesso trattandosi di eccezioni poste da una norma di rango primario, sulla base di una valutazione preventiva e generale, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari rispetto a quello del diritto alla conoscenza diffusa.

3. Nella valutazione dell'istanza di accesso, l'ente deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate al primo comma.

4. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

ART. 15. ECCEZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO GENERALIZZATO

1. I limiti all'accesso generalizzato sono posti dal legislatore a tutela di interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico che l'ente deve necessariamente valutare con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento.

2. L'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico, nonché i dati, i documenti e gli atti prodromici all'adozione di provvedimenti rivolti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, gli atti, i documenti e le informazioni concernenti le attività connesse con la pianificazione, l'impiego e l'addestramento delle forze di polizia;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - 1) gli atti, i documenti e le informazioni concernenti azioni di responsabilità di natura civile, penale e contabile, rapporti e denunce trasmesse dall'Autorità giudiziaria e comunque atti riguardanti controversie pendenti, nonché i certificati penali;
 - 2) i rapporti con la Procura della Repubblica e con la Procura regionale della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si manifesta la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili o penali;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive preordinate ad acquisire elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Ente. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto:
 - 1) gli atti, i documenti e le informazioni concernenti segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni sindacali e di categoria o altre associazioni fino a quando non sia conclusa la relativa fase istruttoria o gli atti conclusivi del procedimento abbiano assunto carattere di definitività, qualora non sia possibile soddisfare prima l'istanza di accesso senza impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa o compromettere la decisione finale;
 - 2) le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, sulle modalità ed i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti o sull'attività di enti pubblici o privati su cui l'ente esercita forme di vigilanza;
 - 3) verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine il cui atto istitutivo preveda la segretezza dei lavori;
 - 4) verbali ed atti istruttori relativi ad ispezioni, verifiche ed accertamenti amministrativi condotti su attività e soggetti privati nell'ambito delle attribuzioni d'ufficio;

5) pareri legali redatti dagli uffici, nonché quelli di professionisti esterni acquisiti, in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensivi e relativa corrispondenza.

3. L'accesso generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.14. In particolare, sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
 - 1) documenti di natura sanitaria e medica ed ogni altra documentazione riportante notizie di salute o di malattia relative a singole persone, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
 - 2) relazioni dei Servizi Sociali ed Assistenziali in ordine a situazioni sociali, personali, familiari di persone assistite, fornite dall'Autorità giudiziaria e tutelare o ad altri organismi pubblici per motivi specificatamente previsti da norme di legge;
 - 3) la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali di minorenni, ex D.Lgs. n. 193/2003;
 - 4) notizie e documenti relativi alla vita privata e familiare, al domicilio ed alla corrispondenza delle persone fisiche, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza. In particolare sono sottratti all'accesso, ove sia rilevata la sussistenza del pregiudizio concreto, i seguenti atti, documenti ed informazioni:
 - 1) gli atti presentati da un privato, a richiesta della Provincia, entrati a far parte del procedimento e che integrino interessi strettamente personali, sia tecnici, sia di tutela dell'integrità fisica e psichica, sia finanziari, per i quali lo stesso privato chiede che siano riservati e quindi preclusi all'accesso;
 - 2) gli atti di ordinaria comunicazione tra enti diversi e tra questi ed i terzi, non utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, che abbiano un carattere confidenziale e privato;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

4. L'ente è tenuto a verificare e valutare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio. Il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.

5. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

6. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi precedenti, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

7. Qualora i limiti di cui ai commi precedenti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto deve essere consentito l'accesso parziale utilizzando, se del caso, la tecnica dell'oscuramento di alcuni dati; ciò in virtù del principio di proporzionalità che esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e richiesto per il raggiungimento dello scopo perseguito.

ART. 16. RICHIESTA DI RIESAME

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto al precedente art. 13, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso generalizzato è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

ART. 17. IMPUGNAZIONI

1. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente l'accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010. Il termine di cui all'art. 116, c. 1 del Codice del processo amministrativo, qualora il richiedente l'accesso generalizzato si sia rivolto al Difensore Civico regionale, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza allo stesso.

2. In alternativa il richiedente, o il controinteressato nei casi di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato, può presentare ricorso al Difensore Civico regionale. Il ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione interessata.

3. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. Se l'Amministrazione non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito.

4. Se l'accesso generalizzato è negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Difensore Civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Nel caso in cui la richiesta riguardi l'accesso civico (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria), il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'art.43, c.5, del decreto trasparenza.

CAPO III.

ACCESSO DOCUMENTALE

ART. 18. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente capo disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, formati dalla Provincia o comunque da essa stabilmente detenuti.

2. Il presente capo trova applicazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi della Provincia.

3. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento ed anche durante il corso dello stesso, nei confronti della Provincia, se competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

4. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dal presente capo.

ART. 19. LEGITTIMAZIONE

1. Sono legittimati all'accesso documentale gli interessati come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera f) del presente regolamento.

ART. 20. MODALITA' DELL'ACCESSO.

1. L'interessato formula la richiesta di accesso come previsto dal precedente art. 6.

2. La richiesta di accesso formale deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del richiedente;
- b) gli estremi identificativi o elementi che consentano l'individuazione del documento amministrativo;
- c) la motivazione della richiesta, specificando la posizione legittimante ed eventuali poteri rappresentativi;
- d) la modalità di accesso richiesta;
- e) la data di presentazione;
- f) la sottoscrizione.

ART. 21. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente responsabile del Servizio all'interno del quale si trova l'Unità Operativa competente a formare il documento richiesto o a detenerlo stabilmente, oppure il dipendente da esso individuato.

2. L'ufficio che riceve la richiesta, se non competente all'istruttoria, la trasmette tempestivamente al Responsabile del procedimento competente.

3. Il Responsabile del procedimento, individuati i documenti, riscontrata la legittimazione del richiedente ed ogni altra circostanza relativa alla regolarità dell'istanza e all'accessibilità dei documenti, accoglie la richiesta e ne dà comunicazione all'interessato.

ART. 22. NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

1. Qualora il Responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi tramite PEC, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui

al comma 1.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di accesso resta sospeso durante il periodo decorrente dall'invio della comunicazione ai controinteressati fino allo spirare del termine di cui al comma 2.

ART. 23. TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990, decorrenti dalla presentazione della richiesta alla Provincia. Restano fatte salve le cause di sospensione ed interruzione del termine.

ART. 24. ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA E MODALITÀ DI ACCESSO

1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

2. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti se nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio e nelle ore indicate nell'atto di accoglimento della richiesta, alla presenza ove necessaria, del personale addetto.

4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

5. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega scritta accompagnata dalla copia di un documento di identità del richiedente. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

ART. 25. RILASCIO DI ESTRATTI E OMISSIONE DI DATI

1. È data facoltà, agli interessati, di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti.

2. Delle pagine omesse dovrà essere fatto cenno prima della copia conforme.

3. L'accesso ai documenti può essere limitato, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e le informazioni non siano pertinenti o siano eccedenti per il richiedente, secondo valutazione condotta con riferimento a quanto dichiarato dallo stesso, nell'istanza di accesso.

ART. 26. INAMMISSIBILITÀ O NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

1. Facendo salvo quanto previsto dall'articolo 4 (Disposizioni di collegamento), non sono ammissibili:

- a) istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della Provincia;
- b) finalizzate all'accesso a documenti in blocco o secondo categorie generali.

2. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del Responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente,

alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

ART. 27. DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

1. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

ART. 28. COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

1. Il Responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento di accoglimento parziale, differimento o diniego, in applicazione dell'articolo 10-bis della legge 241/1990, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 29. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

1. L'Amministrazione, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, esclude l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:

- a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma 1, della legge 241/1990;
- b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti di cui all'articolo 24, comma 6, lettere a), b), c) ed e), della legge 241/1990;
- c) documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando:
 - 1) la loro conoscenza possa arrecare grave e insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite;
 - 2) i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge.

2. Sono, in particolare, esclusi dall'esercizio del diritto d'accesso:

- a) progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari e penitenziarie;
- b) documenti e provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;
- c) verbali di accertamento relativi a violazioni e infrazioni soggette a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria, se ed in quanto coperti dalla segretezza delle indagini;

- d) atti relativi a procedimenti disciplinari nei confronti del personale dell'ente;
- e) verbali ed atti istruttori relativi alle commissioni di indagine ove venga prevista la segretezza dei lavori;
- f) atti e documenti relativi a procedimenti tributari, escluso il provvedimento definitivo di accertamento tributario;
- g) i pareri legali concernenti liti in atto o potenziali, nonché atti di difesa in giudizio e relativa corrispondenza, quando la loro conoscenza appaia suscettibile di compromettere od attenuare la capacità dell'Ente di difesa in giudizio;
- h) i verbali e le schede elettorali.

3. Per le seguenti categorie di atti l'accesso è differito al termine della conclusione del procedimento:

- a) gli atti relativi allo svolgimento dei concorsi fino a quando non sia approvata la graduatoria finale;
- b) gli atti indicati dall'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fino allo scadere dei termini ivi indicati.

4. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. 196/2003, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 30. RINVIO A DISCIPLINE SPECIALI

1. L'accesso in materia di informazione ambientale è disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

2. L'accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è disciplinato dall'articolo 53 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. L'accesso ai propri dati personali è disciplinato dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.

4. L'accesso dei Consiglieri provinciali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUEL è disciplinato dal Regolamento del Consiglio provinciale.

ART. 31. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento viene pubblicato in via permanente sul sito internet della Provincia.

ART. 32. NORME ABROGATE

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente regolamento e, in particolare, il Capo III del Regolamento in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 144 del 22/07/2010.

ART. 33. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Provinciale.